

Alunni e lavoratori fragili

Webinar 09/10/2020

Raffaella Briani

e

Giulia Ponsiglione

Argomenti

- Chi sono
- Quali norme li tutelano
- Chi fa cosa

Alunni fragili

Chi sono

- Alunni immunodepressi
- Alunni certificati *ex lege* n. 104
- Alunni che per condizioni di salute (certificate) sono esposti a un maggiore rischio di contagio da COVID
- Alunni con situazioni emotive o socioculturali svantaggiate

(Fonte: Art. 2, c. 1, lettera *d-bis*), Legge n. 41/2020; Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020; Linee guida per la Didattica Digitale Integrata del 26 giugno 2020; Protocollo di intesa MI – OO.SS. per garantire l'avvio dell'a.s. del 6 agosto 2020)

ATTENZIONE: non possono ritenersi «fragili» alunni privi di certificazione, in virtù della loro condizione di conviventi con familiari fragili. Per loro si consiglia di attivare PDP, in accordo con i genitori e con i medici curanti. Come estrema possibilità si può suggerire di ricorrere alla istruzione parentale

Art. 2, c. 1, lett. *d-bis*, Legge n. 41/2020:

«1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:

[...]

*(d-bis) a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica **avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza***

Rapporto ISS COVID-19

n. 58/2020:

*«In questo contesto si rende necessario garantire la tutela degli **alunni con fragilità**, in collaborazione con le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG etc.), le famiglie e le associazioni che li rappresentano. La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe essere concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e DdP, in accordo/con i PLS e MMG, (si ricorda che i pazienti con patologie croniche in età adolescenziale possono rimanere a carico del PLS fino a 18 anni. Da ciò si evince la necessità di un accordo primario con i PLS che hanno in carico la maggior parte dei pazienti fragili fino a questa età) nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19»*

Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020:

*«Particolare attenzione, quindi, andrebbe posta per evidenziare la necessità di priorità di screening in caso di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. Particolare attenzione va posta agli studenti che non possono indossare la mascherina **o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio**, adottando misure idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici»*

In relazione alle attività previste in capo al Referente Covid per il contact tracing, deve infatti essere fornito lo specifico elenco degli alunni/operatori scolastici fragili (si veda punto 2.2.2. *Collaborare con il DdP*)

Linee guida DDI:

Va posta **attenzione agli alunni più fragili** (prevedendo due casistiche):

1. «*Nel caso in cui si propenda per attività di DDI come metodologia complementare alla didattica in presenza, si avrà cura di orientare la proposta verso gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche attivando percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini dell'eventuale integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare»*

Linee guida DDI:

2. «*Nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, si suggerisce che sia privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l'inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza solo d'intesa con le famiglie*»

N.B. Quindi si prevede una condizione di «fragilità» che predilige la didattica in presenza piuttosto che quella a distanza

Protocollo del 6 agosto 2020:

*«Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli **alunni in condizioni di fragilità** saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata»*

L'Ordinanza ministeriale che verrà...:

Nella Bozza sembrerebbe confermato che *l'alunno fragile* non sia solo quello per il quale, a causa di condizioni di salute precarie, sia SCONSIGLIATA LA DIDATTICA IN PRESENZA.

Per questi ultimi deriva senza dubbio la NECESSITA' di garantire l'attivazione di una didattica a distanza, nel rispetto dei principi di:

- ✓ pari opportunità e non discriminazione
- ✓ piena partecipazione e inclusione
- ✓ accessibilità e fruibilità

Chi fa cosa

- **I medici.** La condizione di fragilità è valutata e certificata dal PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale. **Nessuna competenza ha in merito il MC, che formula – ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/2008 – un giudizio di idoneità alla specifica mansione del lavoratore**
- **La famiglia** dell'alunno rappresenta immediatamente all'istituzione scolastica la condizione di fragilità in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie
- **Gli alunni**, qualora sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l'istituzione scolastica, beneficiano di forme di DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti dall'istituzione scolastica (possibilità di previsione di appositi progetti da inserire nel PTOF, finanziati anche con FIS)

Chi fa cosa

Le istituzioni scolastiche (con opportuno coinvolgimento dell'animatore Digitale e delle Funzioni strumentali):

- prevedono nel **Piano scolastico per la didattica digitale integrata** il diritto per gli alunni fragili a beneficiare della stessa, in modalità integrata ovvero esclusiva, secondo le specifiche esigenze dell'alunno concertate tra il Referente scolastico per COVID-19 e il DdP, in accordo con i PLS e MMG (vedi sopra)
- consentono agli alunni con fragilità, ove possibile e consentito dalle norme vigenti, nonché attivando ogni procedura di competenza degli Organi collegiali, di poter beneficiare di **percorsi di istruzione domiciliare**, ovvero di fruire delle **modalità di DDI previste per gli alunni beneficiari del servizio di “scuola in ospedale”** nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 6 giugno 2019, n. 461

Chi fa cosa

Le istituzioni scolastiche:

- valutano, nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dell'alunno con fragilità sia associata a una condizione documentata che comporti implicazioni emotive o socio culturali tali da doversi **privilegiare la presenza a scuola**, sentiti il PLS/MMG e il DdP e d'intesa con le famiglie, di adottare ogni opportuna forma organizzativa per garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza. **È comunque garantita l'attività didattica in presenza agli alunni con disabilità certificata che non presentino fragilità documentata**

N.B. L'Ordinanza dovrebbe occuparsi di valutazione ed Esame di stato degli alunni con fragilità

Chi fa cosa

(attenzione ai diversi casi di fragilità!)

- **Alunni fragili disabili (104) per i quali è sconsigliata la frequenza scolastica**
Si attiva la DAD con docenti di sostegno in orario di servizio
- **Alunni fragili disabili (104) per i quali NON è sconsigliata la didattica in presenza**
Si favorisce la frequenza prevedendo, se del caso, di dispensare dall'uso della mascherina e garantendo spazi e ambienti idonei
- **Alunni fragili per i quali è sconsigliata la frequenza (ma non certificati 104)**
Si attiva la DAD seguendo la procedura prevista per l'istruzione domiciliare oppure progetti inseriti nel PTOF
- **Alunni fragili per *background* socioculturale**
Si favorisce la frequenza con supporti e risorse aggiuntive (progetti, psicologo, laboratori)
- **Alunni NON fragili ma conviventi di persone fragili**
Si può suggerire di attivare l'istruzione parentale oppure specifici PDP

Lavoratori fragili

(INAIL – Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio Aprile 2020; Circolare interministeriale n. 13, 4 settembre 2020)

Chi sono

«**Il concetto di fragilità** va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.

Con specifico riferimento **all'età**, va chiarito che tale parametro, da solo, anche sulla base delle evidenze scientifiche, **non costituisce un elemento sufficiente** per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative [...]

La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio»

Lavoratori fragili

(Nota MI n. 1585, 11 settembre 2020)

Chi sono

«Il **concetto di fragilità** va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico” (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). Con specifico riferimento all’età, va chiarito che tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. La maggiore fragilità **nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggiore rischio** (Rapporto N. 58 28.8.2020 - ISS Covid-19)»

Normativa di riferimento:

- ✓ Lo spartiacque è il **DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83, convertito in legge n. 124/2020**

Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19:

Non viene prorogata la norma che prevede la "sorveglianza sanitaria eccezionale" (**art. 83 D.L. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020**), che cessa al **31 luglio 2020**

Normativa di riferimento:

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge n. 77/2020

Art. 83 Sorveglianza sanitaria «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente»

Normativa di riferimento:

(dopo il 31 luglio 2020)

- **Protocollo di intesa per garantire l'avvio dell'a.s. (6 agosto 2020)**
- **Circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della Salute 4 settembre 2020, n. 13**
- **Nota MI 11 settembre 2020, n. 1585**

Normativa di riferimento:

✓ Protocollo del 6 agosto 2020

Il Ministero provvederà a (lettera J):

«prevedere l'individuazione, in tutte le scuole, del medico competente che effettui la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 nonché la "sorveglianza sanitaria eccezionale" di cui all'art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e sua legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, per i cosiddetti "lavoratori fragili" che ne fanno richiesta (a mezzo certificato del MMG)»

N.B. Il Protocollo **sembra non recepire** la mancata proroga delle misure previste dall'art. 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge n. 77/2020

Normativa di riferimento:

✓ Protocollo del 6 agosto 2020

Il Ministero provvederà a (lettera K):

«attuare e fornire tempestivamente, comunque entro l'inizio del prossimo anno scolastico, indicazioni precise in ordine alle misure da adottare nei confronti dei cosiddetti "lavoratori fragili" nelle istituzioni scolastiche attivando una collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle OOSS»

N.B. Queste indicazioni sono state fornite con la Nota MI dell'11 settembre 2020, n. 1585

Normativa di riferimento:

Circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della Salute 4 settembre 2020, n. 13

«Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio COVID, in presenza di patologia con scarso compenso clinico. Le richieste devono essere corredate da apposita documentazione medica, che accerti le patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico competente.

Se il datore di lavoro non ha un medico competente, può nominarne uno ad hoc, oppure inviare il lavoratore a visita presso l'INAIL, le Aziende sanitarie locali, i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università»

Chi fa cosa

Nota dell'11 settembre 2020, n. 1585

Il lavoratore

- richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l'attivazione della sorveglianza sanitaria
- fornisce al medico competente, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso

N.B. La visita **dovrà essere ripetuta periodicamente** anche in base all'andamento epidemiologico

Chi fa cosa

Nota dell'11 settembre 2020, n. 1585

Il Dirigente scolastico

- **attiva formalmente la sorveglianza sanitaria** attraverso l'invio di apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi)
- **concorda con il medico competente le procedure organizzative per l'effettuazione delle visite**, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici (nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l'Ente coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita)
- **fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore**, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all'interno dell'Istituzione scolastica (vedi modello allegato alla nota)
- **sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni**

Chi fa cosa

Nota dell'11 settembre 2020, n. 1585

Il Medico competente

- sulla base delle risultanze della visita, *“esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative”*
- dal giudizio di idoneità, a norma dell'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, potranno derivare i seguenti esiti ai fini dei consequenziali provvedimenti datoriali:
 - a. **idoneità**
 - b. **idoneità con prescrizioni**
 - c. **inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio**

Chi fa cosa (attenzione!)

- ✓ Il medico competente non può entrare nel merito delle prerogative e delle competenze organizzativo-gestionali del datore di lavoro e deve formulare giudizi compatibili con il quadro normativo e contrattuale (vedi *smart working*)
- ✓ Pertanto, in presenza di giudizi corredati da suggerimenti relativi a una diversa organizzazione del lavoro (ad esempio ‘idoneità con lavoro agile’ per un docente, modalità peraltro non ammessa ai sensi dell’art. 32, c. 4 del D.L. 104/2020), è opportuno chiedere al MC la revisione del giudizio formulato
- ✓ In caso di posizioni inconciliabili... cambiate Medico competente!

Esito del giudizio

Nota dell'11 settembre 2020, n. 1585

✓ **Idoneità:**

il lavoratore (ATA o Docente) continua a svolgere le (o è reintegrato nelle) mansioni del profilo di competenza.

✓ **Idoneità con prescrizioni:**

il DS provvede alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all'adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa e, dando effetto a ogni tipo di indicazione ulteriore suggerita dal medico competente all'interno del giudizio di idoneità. Qualora quanto previsto dal MC non sia applicabile (per esempio: distanziamento sociale per un docente di scuola dell'infanzia) il Dirigente deve chiedere al Medico di riformulare il giudizio

✓ **Inidoneità temporanea:**

l'inidoneità può essere intesa come l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato, oppure solo relativamente alla specifica mansione svolta. Nel primo caso il DS colloca in malattia d'ufficio

Esito del giudizio

Nota dell'11 settembre 2020, n. 1585

➤ **impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato:**

il DS procede con il collocamento d'ufficio in malattia (vedi modello sul nostro sito), fino al termine indicato sul certificato (o comunque dello stato di emergenza)

➤ **oppure solo relativamente alla specifica mansione svolta:**

1. se è docente a t.i.: può chiedere di essere utilizzato in altra mansione (CCNI 2008). Il DS lo colloca in malattia d'ufficio fino a quando non interviene la sottoscrizione del contratto per l'utilizzazione con l'AT. Quando utilizzato in altre funzioni, il docente può essere collocato in *smart working* (ma solo ai sensi della Legge n. 81/17), seguendo tutta la complessa procedura prevista: accordo individuale con il lavoratore su mansioni, reperibilità, informativa RSU etc.
2. se è ATA a t.i.: può essere utilizzato, su richiesta, ai sensi del CCNI 2008. Se il MC certifica l'impossibilità di svolgere la mansione in presenza, il DS può prevedere lo *smart working* alle condizioni sopra previste

Esito del giudizio

Nota dell'11 settembre 2020, n. 1585

- **Se l'inidoneità alla specifica mansione è pronunciata nei confronti del personale a t.d. (ATA o docente):**
 - ✓ non è applicabile il CCNI 2008
 - ✓ **malattia d'ufficio** oppure
 - ✓ eventuale **individuazione delle mansioni compatibili** (per il personale ATA)

Attenzione:

- ✓ la malattia d'ufficio implica **le decurtazioni previste per la malattia e il decorso del periodo di comporto**; **non** implica la **visita di controllo** (c.d. visita fiscale)
- ✓ aggiornare DVR con riferimento alla valutazione dei rischi per le **lavoratrici madri**

Un dubbio finale

- Se il DS è a conoscenza della condizione di fragilità di un lavoratore che però non chiede la sottoposizione a visita del MC?
- Si può sottoporre a sorveglianza sanitaria il dipendente fragile a prescindere da una sua richiesta?
- ✓ l'art. 41 D.Lgs. n. 81/2008 prevede che «*La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi*- ✓ l'unica strada sembra quella di sospendere in via cautelare ex art. 6, c. 1, lettere a) o b), d.P.R. n. 171/2011, al ricorrere dei presupposti ivi previsti

Cambierà qualcosa?

- Nell'art. 26 D.L. Agosto (n. 104/2020), in sede di conversione, è stato inserita la seguente disposizione (cfr. A.C. 2700):

«A decorrere **dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020**, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità **agile**, anche attraverso **l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto**»

N.B. Il D.L. deve essere convertito in legge entro il prossimo 13 ottobre!